COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

Ordinanza n° 25 Prot. 14235

Prevenzione e repressione di rumori molesti e inutili nonché di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana: divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere.

IL SINDACO

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e in particolare l'arrivo del nuovo anno con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

CHE tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

CHE serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;

CHE lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che: "*chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.*"

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione*";

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTA il D.L. 23/05/2008, n.92, convertito in legge 24/07/2008, n.125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° prot. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 avente ad oggetto "*Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48".*

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

- sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita;
- da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; sono altresì escluse le cosiddette "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente.

DISPONE

chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento).

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Locale e le Altre Forze di Polizia presenti nel territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze.

Copia della presente sarà trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Lecce nonché agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino.

Dalla Residenza Municipale 29/12/2017

IL SINDACO
Antonio ROSATO

CC/

COMUNE DI SALICE SAL. (LE) · POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE
Via Vittorio Emanuele II, 15 – Tel 0832731348 – Fax 0832723341
poliziamunicipale@comune.salicesalentino.le.it
pm.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
www.comune.salicesalentino.le.it